

Roma, 12/06/2023  
Prot. N. 2305/2023

**OGGETTO: Risposta alla Consultazione Covip sullo schema di “Istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220”.**

Assofondipensione, nel raccogliere l’opportunità di partecipare alla Consultazione pubblica sullo schema delle *“Istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220”*, riporta di seguito, in forma sintetica, alcune osservazioni generali e riflessioni di carattere tecnico sulle singole tematiche affrontate nel testo.

#### **OSSERVAZIONI GENERALI**

Come considerazione di carattere generale possiamo osservare che sarebbe stato auspicabile, così come previsto dagli iniziali provvedimenti normativi, che le “liste pubblicamente disponibili” fossero individuate dalle Autorità di Vigilanza deputate al controllo.

Questa possibilità sembra tuttora permanere come emerge dalla considerazione espressa nel paragrafo 6 del Documento relativo ai *“Compiti e poteri degli organismi di vigilanza”* dove l’esito delle verifiche sembra comunque doversi effettuare sulla base di liste in possesso delle Autorità di Vigilanza.

Se così dovesse essere, sarebbe molto utile la condivisione delle stesse con gli intermediari abilitati.

## OSSERVAZIONI SPECIFICHE

### **Paragrafo 4: Presidi procedurali per gli intermediari abilitati**

#### **In merito alla formalizzazione degli idonei presidi procedurali:**

*Gli intermediari abilitati adottano idonei presidi procedurali, opportunamente formalizzati nella regolamentazione interna, volti ad assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società indicate all'articolo 1, comma 1, della legge. Tali presidi sono integrati nelle procedure operative e di controllo adottate per l'effettuazione dei predetti finanziamenti e sono definiti in coerenza con le previsioni in materia di sistema di governo delle società e degli enti, organizzazione e controlli interni contenute nelle normative di settore applicabili a ciascun intermediario abilitato.*

#### **Si propone di specificare:**

- 1) se sia sufficiente la formalizzazione dei presidi procedurali nel manuale delle procedure operative interne del Fondo Pensione, nella specifica sezione riguardante la gestione finanziaria, oppure se risultano necessari eventuali ulteriori adempimenti come l'inserimento dei presidi negli altri Documenti che il Fondo Pensione è tenuto a redigere con l'eventuale precisazione dei ruoli delle funzioni interne del Fondo.

#### **In merito ai presidi ed alle procedure:**

*Essi includono almeno: – l'obbligo di consultare "elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo" (cfr. articolo 4 della legge) prima di effettuare il finanziamento. A questo fine, gli intermediari abilitati si dotano di procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza dei dati identificativi della società destinataria del finanziamento, avente sede in Italia o all'estero, e delle società controllate o collegate, con quelli contenuti nei suddetti elenchi. Gli intermediari abilitati possono utilizzare anche i dati identificativi acquisiti nell'ambito dell'attività di adeguata verifica della clientela*

*per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I controlli di corrispondenza sono svolti prima di effettuare il finanziamento e, successivamente, nel caso di aggiornamenti degli elenchi in questione. Gli intermediari abilitati possono utilizzare ulteriori fonti informative (quali, ad esempio, elenchi di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo forniti da data provider) affidabili e aggiornate;*

**Si propone di:**

- 1) Specificare i requisiti che devono possedere gli elenchi pubblicamente disponibili in termini di aggiornamento e completezza e anche sotto il profilo della rilevanza del soggetto che procede alla pubblicazione, chiarendo se debba trattarsi di un ente pubblico, di un ente riconosciuto, oppure di una organizzazione non governativa, al fine di poter essere considerati affidabili e utili per l'adozione dei presidi procedurali;
- 2) Indicare l'eventuale gerarchia tra liste e info data provider qualora le stesse dovessero contenere dati potenzialmente confliggenti. Normalmente, infatti, gli elenchi pubblici contengono la denominazione dei soggetti emittenti mentre, molto spesso, gli infodata provider identificano gli strumenti finanziari sulla base di ISIN (International Securities Identification Number) che non consentono l'immediata identificazione con l'emittente;
- 3) Precisare che gli intermediari abilitati *possono ma non sono obbligati ad utilizzare ulteriori fonti informative* (quali, ad esempio, elenchi di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo forniti da data provider) affidabili e aggiornate.

**In merito a:**

*procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, alla luce, ad esempio, dell'attività svolta, della sede legale, del luogo di operatività del destinatario. Nel caso di finanziamenti a favore di soggetti che l'intermediario abilitato consideri a rischio elevato, sono adottate misure di controllo rafforzate per la verifica dell'attività svolta dai soggetti stessi, che tengano conto anche di eventuali variazioni dell'operatività di questi ultimi. A questo fine gli intermediari abilitati si servono degli elementi informativi ritenuti più opportuni, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni non finanziarie (DNF) pubblicate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, o dichiarazioni equivalenti, di interlocuzioni opportunamente documentate o questionari rivolti al destinatario del finanziamento.*

**Si propone di:**

- 1) Rendere esplicito che le disposizioni contenute nel paragrafo non si applicano ai Fondi pensione negoziali che attuano una gestione finanziaria in convenzione. Per i riferimenti in esso contenuti, infatti, come l'acquisizione delle DNF o equivalenti, oppure questionari rivolti al destinatario del finanziamento appare evidente che la norma sembra riferirsi ad altri intermediari abilitati ma non ai Fondi Pensione.

**In merito a:**

*Nei casi in cui gli intermediari abilitati affidino, mediante convenzione, la gestione finanziaria delle risorse a soggetti terzi, anche esteri, gli stessi sono tenuti a dare adeguate istruzioni ai soggetti terzi gestori, individuando i termini e le modalità del monitoraggio dell'attività svolta da questi ultimi. Resta ferma la responsabilità degli intermediari abilitati in ordine al rispetto del divieto e all'attuazione degli idonei*

*presidi procedurali di cui al presente paragrafo, nonché all'adozione delle misure di cui al successivo paragrafo 5.*

**Si propone di:**

- 1) Chiarire, per quanto attiene la formalizzazione delle istruzioni ai soggetti terzi gestori, che per i Fondi pensione negoziali che affidano la gestione finanziaria delle risorse mediante la stipula di convenzioni, è sufficiente il richiamato rispetto dei limiti normativi vigenti e la specifica che gli stessi intermediari sono soggetti alla normativa italiana vigente già prevista nelle Convenzioni stesse.
- 2) Prevedere, nel caso di gestione convenzionata, che anche il Depositario è tenuto al rispetto del controllo della normativa vigente ed alle segnalazioni conseguenti.

**Paragrafo 5. Adozione di misure adeguate ad assicurare il rispetto del divieto**

**In merito a:**

*Qualora, all'esito delle procedure di controllo effettuate dagli intermediari abilitati, emerga che i potenziali destinatari dei finanziamenti sono coinvolti nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, gli intermediari abilitati adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto del divieto (es. diniego alla concessione del finanziamento) se del caso previo opportuno confronto con i beneficiari interessati.*

*Nel caso in cui, in relazione ai finanziamenti effettuati, vengano riscontrate violazioni del divieto, gli organi degli intermediari abilitati assicurano la tempestiva comunicazione degli esiti dei controlli e delle conseguenti misure adottate per porvi rimedio agli organismi di vigilanza, secondo le rispettive competenze.*

**Si propone di:**

- 1) Specificare se è possibile prevedere, nell'interesse dei beneficiari interessati, una misura alternativa al diniego del finanziamento o alla dismissione dello stesso, quale ad esempio un'interlocuzione sottoposta a termine finalizzata alla cessazione della produzione o altra attività connessa individuata dalla Legge 220/2021;
- 2) Chiarire se i fondi pensione possono impartire specifica istruzione al gestore finanziario relativa alla non concessione del finanziamento o la dismissione dello stesso considerata l'autonomia concessa al gestore, pur nel rispetto dei limiti normativi vigenti, in sede di Convenzione;
- 3) Prevedere che la tempestiva comunicazione agli organismi di vigilanza degli esiti dei controlli e delle conseguenti misure adottate per porvi rimedio sia prevista anche dal Depositario nei confronti del Fondo Pensione.

**Paragrafo 7. Disposizioni finali**

**In merito a:**

*Le presenti istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.*

*Gli intermediari abilitati si adeguano al contenuto delle presenti istruzioni entro quattro mesi dalla loro entrata in vigore.*

**Si propone di:**

- 1) Chiarire se sono previsti ulteriori adempimenti comunicativi nei confronti dell'Autorità di Vigilanza circa l'effettivo adeguamento alle istruzioni di controllo, decorso il termine di 4 mesi dalla loro entrata in vigore che si

ritiene debba essere più lungo, stante l'eterogeneità dei destinatari cui le istruzioni si riferiscono.

Il Presidente



Il Vice Presidente

